



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 567 DEL 28/07/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Antonio Rosato

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dr.ssa Arianna G. Casotto

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEI PROPRI ALLIEVI.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l'Università Telematica Pegaso per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento dei propri allievi.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- ✓ con nota registrata al protocollo generale con numero 11080 dell'8 giugno 2021 l'Università Telematica Uni Pegaso ha presentato richiesta di stipulare una convenzione per tirocini di formazione ed orientamento dei propri allievi;

RITENUTO che:

- ✓ sia opportuno provvedere alla stipulazione di una convenzione quadro per i tirocini curriculari di un numero limitato di allievi di Uni Pegaso, e comunque nel rispetto dei limiti imposti dal D.M. n. 142 del 1998, al fine di offrire un'opportunità agli stessi allievi frequentanti i vari corsi di studio, ivi compresi i master di I e II livello, di svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi stabiliti nei relativi *curricula*, i periodi di formazione presso le diverse strutture di questo Istituto;

DATO ATTO che:

- ✓ l'Università Telematica Pegaso è stata istituita con D.M. 20 Aprile 2006 pubblicato sulla G.U. numero 118 del 23 maggio 2006 e la Sua attività didattica comprende, oltre a nove Corsi di Laurea, la organizzazione di corsi di Master di I livello in area sanitaria organizzati dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo come "Proposta formativa in favore dell'evoluzione professionale e contrattuale degli infermieri";
- ✓ tali corsi di formazione sono finalizzati alla formazione di un operatore in possesso di competenze psico/pedago/andragogiche tali da poter progettare, realizzare e valutare specifici percorsi di formazione/aggiornamento/perfezionamento per gli studenti delle professioni sanitarie e sociali.
- ✓ il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota prot. n.4270 del 4 novembre.2008, ha precisato che con l'approvazione del decreto interministeriale 14 luglio 2006 le Università sia convenzionali che telematiche possono autonomamente attivare Master i cui destinatari sono coloro che possiedono una laurea di primo livello secondo il vigente ordinamento afferente ad una professione sanitaria, infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitaria e della prevenzione, come previsto all' art. 1 della legge 01 febbraio 2006, n. 43, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

CONSIDERATO che:

- ✓ l’Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, è stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 2 aprile.2020, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo 288/2003;
- ✓ l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S in forma combinata in relazione alla sua matrice istituzionale di integrazione con l’Università, assume come propri valori di riferimento, tra gli altri, la “didattica e formazione”, garantendo lo svolgimento delle funzioni didattiche previste dai percorsi formativi di laurea e specializzazione e supportando la formazione di quelle figure professionali, nel cui percorso formativo è prevista l’acquisizione di competenze connesse all’attività assistenziale e rendendosi disponibile ad offrire agli allievi dell’Università Telematica Pegaso la possibilità di svolgere un periodo formativo previsto dal relativo corso di studi al fine di realizzare una qualificata esperienza formativa purché ciò avvenga per un numero limitato di studenti o neolaureati che non ecceda i limiti sanciti dall’articolo 1 del decreto ministeriale 142 del 1998;
- ✓ dal combinato disposto tra l’articolo 2 comma 1 lett. e) e l’articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l’Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all’articolo 2, per le quali può stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare oltre che post lauream;

VISTO che:

- ✓ il testo di convenzione è stato specificamente modificato relativamente all’articolo 6 riguardante la disciplina del trattamento dei dati personali e della riservatezza prevedendo che entrambi gli enti contraenti siano titolari del trattamento dei dati personali degli allievi tirocinanti oggetto dell’accordo, ciò al fine di adeguare la nuova formulazione dell’articolo 6 ai mutamenti normativi intervenuti con il GDPR 679/2016 e il D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- ✓ nella convenzione è stata prevista anche la disciplina per chi riveste il duplice ruolo, da un lato di dipendente anche a tempo determinato dello IOV e, dall’altro, quello di allievo di un corso di formazione attivato da Uni Pegaso in modo tale che i Direttori/Responsabili delle

Unità Operative di appartenenza e di destinazione del tirocinio, qualora non coincidano, realizzino la conciliazione tra l'attività lavorativa con l'attività formativa;

- ✓ è contestuale l'approvazione dell'Allegato A alla convenzione denominato "Modalità operative di gestione della convenzione" il quale specifica nel dettaglio l'operatività dell'accordo stesso;
- ✓ la convenzione che si intende stipulare avrà durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e verrà rinnovata esclusivamente su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del triennio, è comunque fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza;
- ✓ la proposta di stipulazione della convenzione in parola ha ottenuto il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;

PRECISATO che:

- ✓ l'Università Telematica Pegaso provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto la sola segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;
- ✓ le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo numero 81 del 9 aprile.2008, e specificamente il tirocinante è considerato alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università Telematica Pegaso per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento a favore degli allievi dei relativi corsi di studio, di durata triennale con possibilità di rinnovo previa esplicita richiesta da parte dell'ente promotore.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali del Veneto n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 288/2003;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione tra l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e l’Università Telematica Pegaso per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento da parte dei propri studenti, che in allegato alla presente deliberazione, assieme all’Allegato A denominato “Modalità operative di gestione della convenzione” alla stessa, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di rilevare che detta convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell’Istituto;
4. di dare mandato alla U.O.C. Affari Generali, al Servizio Formazione e ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

l'Università Telematica Pegaso s.r.l., con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, 48 C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 05411471211 - istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, d'ora in poi denominata "Università"

E

l'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., ente di diritto pubblico, con sede a Padova (PD) 35134 via Gattamelata n°64 C.F./PARTITA IVA 04074560287 nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Patrizia Benini nata ad Arco (TN) il 10/06/1959, di seguito denominato "Soggetto Ospitante"

(di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti")

PREMESSO CHE

- ✓ il sistema educativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da un numero limitato di allievi dell'Università Telematica Pegaso per ciascuno degli anni di vigenza della presente convenzione che viene determinato sulla base della capacità ricettiva delle singole articolazioni funzionali dell'Istituto Oncologico Veneto, compresi coloro che frequentano scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento.

Costituisce parte integrante della presente convenzione l'Allegato A denominato: "**MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE**".

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo, anche al fine di agevolare le scelte professionali, così come indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Il tirocinio è svolto altresì in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/08 in cui è stabilito che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Art. 2 – Modalità

Nei casi di tirocinanti che ricoprano anche il ruolo di dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, ancorché a tempo determinato o in aspettativa, il Direttore/Responsabile della struttura di svolgimento del tirocinio assieme al Direttore dell'Unità Operativa presso cui è incardinato il dipendente-tirocinante avalleranno le attività previste dal piano di studi in modo tale che l'attività lavorativa e quella formativa siano conciliate.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro e tantomeno vincola alla futura costituzione di rapporti di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Ciascun tirocinante inserito all'interno dell'ente ospitante in base alla presente Convenzione concorda con il tutor un progetto formativo e di orientamento contenente:

- > il nominativo del tirocinante;
- > i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- > obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- > le strutture aziendali (Divisioni – Laboratori – Servizi ecc.) presso cui si svolge il tirocinio.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto è indicato il nominativo del tirocinante e del tutor dell'Ente ~~/Azienda~~ incaricato di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto, certificando le presenze del tirocinante alle attività di tirocinio mediante un apposito registro "Report ore di Tirocinio", che sarà reso disponibile al corsista in piattaforma.

Art. 3 - Obblighi dell'Università

L'Università si obbliga a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ente ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro (CODICE DITTA: 14408185/15 PAT n. 92163044/95), nonché per la responsabilità civile verso terzi presso compagnia Reale Mutua di cui alle polizze identificata con n. 2010/03/2071878.

Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte quelle attività rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente esclusivamente all'Università la quale a sua volta, (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università comunicherà il sinistro occorso alla compagnia assicurativa.

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- > svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- > seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- > rispettare i regolamenti disciplinari ivi compreso il codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto reperibile sul sito istituzionale dello stesso, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda all'interno dell'ente ospitante;
- > mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene alle attività svolte all'interno dell'ente ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- > richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- > redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 4 - Obblighi dell'ente ospitante.

L'ente ospitante si impegna a:

- > rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- > trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- > segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Al termine del tirocinio l'ente rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta per lo IOV e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 6 – Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso lo IOV, quest'ultimo e il soggetto Promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: l'Università Telematica Uni Pegaso mette a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo la propria informativa, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa secondo le proprie procedure interne tramite consegna a mano del relativo documento.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

Ove necessario, l'Ente Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i tirocinanti quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la propria responsabilità.

Art. 7 – Durata e recesso della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione, ha la durata di tre anni, e potrà essere rinnovata con apposito provvedimento su espressa richiesta scritta dell'Ente Promotore, salvo esercizio della facoltà di recesso di una delle parti da comunicarsi mediante raccomandata A/R o mezzo PEC, con preavviso di almeno 3 mesi.

In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti durante il periodo di vigenza.

Qualunque controversia sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione che dovesse eventualmente insorgere dovrà essere risolta mediante ricorso al Foro di Padova.

Art. 8 - Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Soggetto Promotore che assolve mediante l'acquisto di una marca da bollo per un totale di € 16,00 (sedici/00) avente codice identificativo n. ____ del _____

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

L'allegato A costituisce parte integrante della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Università Telematica Pegaso S.r.l.

L'Istituto Oncologico Veneto –I.R.C.C.S.

Il Presidente del CdA

Il Direttore Generale

Dott. Danilo Iervolino

Dott.ssa Patrizia Benini

ALLEGATO A - MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Per la realizzazione di quanto previsto dalla Convenzione:

1. L'Università Telematica Pegaso si impegna a:
 - > Diffondere e promuovere i contenuti della Convenzione presso le sue strutture;
 - > Fornire supporti e consulenza agli studenti interessati alla realizzazione dei tirocini;
 - > Diffondere le offerte di tirocinio agli studenti che, per indirizzo di studi, meglio rispondono agli obiettivi formativi indicati negli specifici piani di studi nelle offerte pervenute;
 - > Raccogliere e trasmettere all'Ente convenzionato i nominativi degli studenti che meglio rispondono agli obiettivi formativi al fine di facilitare il loro inserimento in tirocinio previa accettazione dell'istanza da parte dell'Ente Ospitante;

2. L'Ente convenzionato si impegna a:
 - > Ospitare per lo svolgimento del tirocinio, studenti e neolaureati dell'Università Telematica Pegaso nei limiti di quanto disposto dall'articolo 1 della presente convenzione;
 - > Trasmettere alla Direzione amministrativa dell'Università Telematica Pegaso le offerte di tirocinio o le proposte di stage accolte dall'Ente Ospitante.